



**C.RAI.P.I.**

Cassa di Previdenza - Fondo Pensione dei dipendenti della RAI  
Radio Televisione Italiana S.p.A. e delle altre società del Gruppo RAI

## **REGOLAMENTO PER I VERSAMENTI VOLONTARI AGGIUNTIVI DA PARTE DEGLI ADERENTI**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 luglio 2018

### **Articolo 1 – OGGETTO**

- a. Con il presente Regolamento il Fondo Pensione C.RAI.P.I. dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs 252/05 in materia di versamenti volontari aggiuntivi ed all'art. 8, comma 11, del medesimo Decreto in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, nonché alle correlate disposizioni di cui all'art. 8, commi 5 e 8 dello Statuto della C.RAI.P.I..

### **Articolo 2 – VERSAMENTI VOLONTARI AGGIUNTIVI**

- a. E' fatta salva la facoltà da parte di tutti gli aderenti (lavoratori in servizio, iscritti non più in servizio che hanno mantenuto la propria posizione previdenziale presso il Fondo Pensione), di effettuare versamenti volontari aggiuntivi, nell'importo minimo di Euro 100,00 (centoEuro/00), rispetto a quelli previsti dall'art. 8, comma 1, dello Statuto. L'aderente può proseguire volontariamente la contribuzione anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, effettuando i versamenti di cui all'art. 8, comma 8, dello Statuto.
- b. I versamenti volontari aggiuntivi hanno carattere "una tantum".
- c. I versamenti volontari aggiuntivi possono essere effettuati dal mese di gennaio al mese di novembre di ciascun anno, con esecuzione dell'investimento conseguente nel mese successivo a quello di versamento.

### **Articolo 3 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI VERSAMENTI VOLONTARI AGGIUNTIVI "UNA TANTUM" DA PARTE DEGLI ADERENTI**

- a. L'aderente che intenda effettuare i versamenti volontari aggiuntivi una tantum di cui al precedente Articolo 2, dovrà far pervenire al Fondo Pensione comunicazione in tal senso, utilizzando l'apposito Modulo "Versamenti volontari aggiuntivi" allegato al presente regolamento, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si intende effettuare sulla propria posizione individuale nonché le informazioni necessarie per una corretta esecuzione della disposizione dell'aderente.
- b. I versamenti volontari aggiuntivi debbono essere effettuati nel rispetto della tempistica indicata all'Articolo 2, lettera c) che precede;

- c. I versamenti volontari aggiuntivi verranno investiti in seguito al ricevimento del bonifico effettuato nei termini indicati all'art. 2, lettera c) che precede. Il bonifico bancario andrà intestato alla C.RAI.P.I., secondo le codifiche indicate nel modulo allegato. Il predetto bonifico dovrà altresì riportare la seguente causale "VVA", seguita dal nome e cognome e dal codice fiscale dell'aderente. Copia del modulo "Versamenti volontari aggiuntivi" e dell'ordine di bonifico effettuato andrà inviata tempestivamente, in formato pdf come allegato al seguente indirizzo di posta elettronica: [craipi@rai.it](mailto:craipi@rai.it). Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica va indicato "VVA" seguito dal codice fiscale dell'aderente;

#### Articolo 4 – INVESTIMENTI DEI VERSAMENTI VOLONTARI AGGIUNTIVI

I versamenti volontari aggiuntivi saranno investiti nel comparto prescelto dall'iscritto ai sensi dell'art. 6, comma 4, dello Statuto.

#### Articolo 5 – IRREVOCABILITA' DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI VOLONTARI AGGIUNTIVI

- a. Le disposizioni di versamenti volontari aggiuntivi oggetto del presente Regolamento sono da considerarsi irrevocabili.